

l'insorgere dei sintomi clinici. La durata di questo periodo è quella definita nell'allegato I per quanto riguarda ciascuna delle malattie previste;

- 6) *conferma dell'infezione*: la dichiarazione, fatta dall'autorità competente, della presenza di una delle malattie di cui all'allegato I, basata sui risultati di laboratorio; in caso di epidemia, tuttavia, l'autorità competente può anche confermare la presenza di una malattia in base a risultati clinici e/o epidemiologici;
- 7) *autorità competente*: l'autorità centrale di uno Stato membro competente per effettuare i controlli veterinari o qualsiasi autorità veterinaria cui essa abbia delegato tale competenza;
- 8) *veterinario ufficiale*: il veterinario designato dall'autorità competente.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché il sospetto dell'esistenza di una delle malattie di cui all'allegato I sia obbligatoriamente e immediatamente notificato all'autorità competente.

Articolo 4

1. Qualora in un'azienda siano presenti animali che si sospettano infetti o contaminati da una delle malattie di cui all'allegato I, gli Stati membri provvedono affinché il veterinario ufficiale ponga immediatamente in atto una procedura d'indagine ufficiale allo scopo di confermare o escludere la presenza della malattia in causa; in particolare egli preleva o fa prelevare i campioni idonei per gli esami di laboratorio. A tal fine il trasporto di animali sospetti ai laboratori può essere effettuato sotto il controllo dell'autorità competente che prende le disposizioni adeguate per evitare la propagazione della malattia.

2. Non appena è notificato un caso sospetto di infezione, l'autorità competente pone l'azienda interessata sotto controllo ufficiale e dispone in particolare che:

- a) sia eseguito il censimento di tutte le categorie di animali delle specie sensibili, precisando per ciascuna di esse il numero di animali già morti, infetti o che potrebbero essere infetti o contaminati; il censimento deve essere aggiornato per tener conto degli animali nati o morti durante il periodo in cui si sospetta la presenza della malattia; i dati del censimento devono essere aggiornati e esibiti a richiesta e possono essere controllati in occasione di ogni ispezione;
- b) tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano trattati nei rispettivi locali di stabulazione o confinati in altri luoghi che ne permettano l'isolamento, tenendo conto se necessario dell'eventuale ruolo dei vettori;

- c) sia vietato qualsiasi movimento in provenienza dall'azienda o a sua destinazione di animali delle specie sensibili;
- d) sia subordinato all'autorizzazione dell'autorità competente che ne determina le condizioni necessarie per evitare qualsiasi rischio di propagazione della malattia:
 - qualsiasi movimento di persone, di animali di altre specie non sensibili alla malattia e di veicoli in provenienza dall'azienda o a destinazione della stessa;
 - qualsiasi movimento di carni o di carogne, mangimi, materiale, rifiuti, deiezioni, lettiera, letami o tutto ciò che potrebbe trasmettere la malattia in questione;
- e) si faccia ricorso a mezzi appropriati di disinfezione alle entrate ed alle uscite dei fabbricati, locali o luoghi in cui sono custoditi gli animali delle specie sensibili nonché dell'azienda stessa;
- f) sia effettuata un'indagine epidemiologica conformemente all'articolo 8.

3. In attesa dell'entrata in vigore delle misure ufficiali, previste al paragrafo 2, il proprietario o l'allevatore di qualsiasi animale sospetto di infezione adotta tutte le misure utili per conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2, ad esclusione della lettera f).

4. L'autorità competente può estendere qualsiasi misura di cui al paragrafo 2 ad altre aziende qualora, tenuto conto dell'ubicazione e della configurazione dei fabbricati o di eventuali contatti con l'azienda nella quale si sospetta la presenza della malattia, vi siano fondati motivi per sospettare un'eventuale contaminazione.

5. Le misure previste ai paragrafi 1 e 2 rimangono applicabili finché la sospetta presenza della malattia sia esclusa dal veterinario ufficiale.

Articolo 5

1. Non appena viene confermata ufficialmente la presenza di una delle malattie di cui all'allegato I in un'azienda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente disponga, oltre alle misure previste all'articolo 4, paragrafo 2, l'applicazione delle seguenti misure:

- a) tutti gli animali delle specie sensibili dell'azienda siano immediatamente abbattuti in loco. Gli animali morti o abbattuti siano bruciati o sotterrati in loco, se possibile, oppure distrutti per squartamento. Queste operazioni devono essere effettuate in modo da ridurre al minimo il rischio di diffusione dell'agente patogeno;
- b) tutti i materiali o tutti i rifiuti, come mangime, lettiera, letame e liquami, che potrebbero essere contaminati siano distrutti o sottoposti a trattamento idoneo. Quest'ultimo, eseguito conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale, deve garantire la distruzione di qualsiasi agente patogeno o vettore di agente patogeno;
- c) ultime le operazioni di cui alle lettere a) e b), i fabbricati adibiti al ricovero degli animali delle specie